

Fossili italiani, che cosa si può fare?

Edoardo Martinetto

Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Torino, Via Valperga Caluso, 35. I-10125 Torino.
E-mail: edoardo.martinetto@unito.it

Angela Baldanza

Dipartimento di Fisica e Geologia, Università degli Studi di Perugia, Via Pascoli. I-06123 Perugia.
E-mail: angela.baldanza@unipg.it

Alessandro Ceregato

Istituto di Scienze Marine ISMAR CNR, Arsenale Tesa 104 Castello, 2737/F. I-30122 Venezia.
E-mail: alessandro.ceregato@ve.ismar.cnr.it

Sergio Gentili

Galleria di Storia Naturale, CAMS, Università degli Studi di Perugia, Via del Risorgimento. I-06053 Deruta (PG).
E-mail: sergio.gentili@unipg.it

Roberto Zorzin

Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Lungadige Porta Vittoria, 9. I-37129 Verona.
E-mail: roberto.zorzin@comune.verona.it

RIASSUNTO

In Italia le "cose che interessano la paleontologia" sono considerate beni culturali da tutelare secondo le norme del "Codice Urbani". Viene presentata una raccolta di dati e informazioni sulla gestione di tali "cose" in Italia, tentando di stabilire, in base al quadro normativo vigente, che cosa si può e non si può fare con i fossili. La condivisione delle esperienze individuali degli autori ha permesso di fornire alcune risposte alle più frequenti domande relative ai fossili. Gli autori si augurano che le evidenze riportate possano indicare quando le azioni che riguardano i fossili si possono configurare come operazioni lecite o quanto meno di ovvio vantaggio per lo Stato. Si constata che la condizione legislativa per cui la ricerca e tutela dei fossili, dal 1928, viene "riservata al Ministero" ha prodotto sia risultati positivi sia grossi inconvenienti. Come possibile rimedio viene discussa l'opportunità di un coinvolgimento di volontari qualificati in recuperi e preparazioni di emergenza.

Parole chiave:

paleontologia, legislazione, distruzione naturale e antropica, Stato, privati.

ABSTRACT

Italian fossils, what one can do?

In Italy the "things that concern palaeontology" are considered cultural heritage to be protected according to the pertinent law (the "Urbani Code"). A collection of data and information on the management of these "things" in Italy is presented, attempting to establish, according to the current regulatory framework, what one can or can not do with fossils. The authors, by sharing their individual experiences, provide some answers to recurrent questions about fossil management, thus hoping that the reported evidence can indicate when dealing with fossils can be configured as a legal operation or at least as an action of obvious advantage for the Italian State. It is noted that the legislative condition for which the research and protection of fossils, since 1928, is "reserved for the Ministry" has produced positive results, but also presents major drawbacks: fossils that crop out due to natural or anthropogenic causes are destroyed by millions, often in the absence of recovery operations. To remedy these and other drawbacks, the possibility of involvement in recoveries and emergency preparations of qualified volunteers is discussed.

Key words:

palaeontology, law, natural and anthropic destruction, Italian State, private persons.

INTRODUZIONE

I fossili rivestono un grande interesse per le collezioni scientifiche e attraggono frequentemente l'attenzione di varie persone, anche quelle con scarse conoscenze naturalistiche. In un territorio come la penisola italiana, ricco di testimonianze del nostro passato geologico, è assolutamente impossibile non imbattersi, anche solo casualmente, in "cose" naturali che interessano la paleontologia. Da sempre gli oggetti naturali particolarmente belli, rari o bizzarri sono stati oggetto di collezionismo per semplice ostentazione di ricchezza o per studio: così le raccolte antiche e medioevali, le "Wunderkammern" (camere delle meraviglie) rinascimentali e barocche e collezioni più scientifiche come il Museo di Aldrovandi (Olmi, 1976) includevano quasi sempre esempi di "Mineralia" e "Fossilia" (Basso Peressut, 1997; Binni & Pinna, 1989). Oltre al progresso scientifico che la disponibilità di collezioni di fossili ha consentito (Angela, 1988; Davis, 2001), si deve necessariamente tenere a mente la devastazione prodotta dal saccheggio di aree ricche di fossili. Probabilmente, proprio questioni legate al valore monetario di alcuni fossili (Di Giorgio, 2015) hanno portato ad accomunare i materiali paleontologici a quelli archeologici, come beni che lo Stato ha voluto salvaguardare, inserendo le "cose che interessano la paleontologia" in una legge entrata in vigore nel 1928 (R.D.L. 2461 del 24 novembre 1927), che riprendeva la prima normativa di tutela delle "cose che interessano la preistoria" (L. 364 del 20 giugno 1909). La normativa è stata poi precisata con la Legge n. 1089 del 1 giugno 1939, che affidava la gestione dei fossili alle soprintendenze archeologiche. Per inquadrare anche da un punto di vista storico relativamente recente l'evoluzione della normativa italiana in materia e mettere a confronto il punto di vista dei paleontologi e dei giuristi, è particolarmente interessante segnalare una disamina di quest'ultima legge, effettuata nel 1987 in occasione dell'XI Convegno della Società Paleontologica Italiana (SPI), nell'ambito di una sezione tematica dal titolo significativamente attuale "Salvaguardia dell'ambiente e conservazione dei beni paleontologici" (AA.VV., 1990). La Società Paleontologica Italiana (SPI) è stata da sempre impegnata nel collaborare attivamente con gli organi istituzionali preposti alla conservazione e valorizzazione del patrimonio paleontologico, come testimoniato dalla pubblicazione delle relazioni e comunicazioni tenute presso la miniera ENEL di Pietrafitta (PG), nel corso dell'XI Convegno della SPI tenutosi a Perugia (fig. 1). Da tale incontro già emergeva chiaramente l'esistenza di diverse "lacune" normative, nel regolare dal punto di vista giuridico la salvaguardia e la conservazione sia dei resti fossili sia dei giacimenti paleontologici, che consigliavano una "rivisitazione" della legge, così come proposto in seguito anche da autorevoli paleontologi (Pinna, 1991, 1993; Nicosia, 2008). Anche nel 2017 il presidente della SPI Lorenzo Rook, in-

vitato per un'audizione al Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ha ribadito che la "disciplina generale è da lungo tempo considerata difficilmente applicabile in toto al patrimonio paleontologico". Un tentativo di porre rimedio a queste difficoltà e di stabilire un legame tra il Ministero e coloro che si occupano della ricerca paleontologica fu rappresentato nel 1995 dall'istituzione, di concerto con la SPI, di un'apposita "Commissione Paleontologica" presso gli uffici centrali del Ministero, costituita da docenti universitari (Pier Luigi Ambrosetti, Giuseppe Pelosio, Benedetto Sala), direttori di musei (Giovanni Pinna) e funzionari ministeriali. Tale commissione non è più stata attiva già dai primi anni del XXI secolo e nel 2017 la SPI ne ha richiesto con forza il rinnovo. Con l'entrata in vigore del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (in breve, "Codice Urbani"), è stato confermato l'affidamento della tutela dei fossili alle soprintendenze, "cronicamente travolte dall'enormità dei beni da proteggere [...] e prive di personale con le conoscenze scientifiche necessarie alla corretta valutazione dei fossili" (Nicosia, 2008). Ne consegue che la gestione dei fossili è quasi sempre ricaduta sugli archeologi, coadiuvati dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (così denominati a partire dal 2001), un rappresentante dei quali ha pubblicato un'utile sintesi sulla normativa italiana relativa ai fossili (Cicale, 2008).




Fig. 1. Pubblicazione relativa all'XI Congresso della SPI.

Si può riconoscere una notevole utilità pratica nell'acquistare i fossili rari, pregiati e di notevoli dimensioni ai beni archeologici. Infatti, sono certamente molto simili le azioni che lo Stato deve compiere per la loro tutela e valorizzazione. I fossili rinvenuti nel sottosuolo sono comunque proprietà dello Stato in base a una norma del Codice Civile, per cui, a fronte di una specifica richiesta del Ministero competente (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali = MiBAC), devono essere depositati in una sede riconosciuta. Il punto su cui, invece, sia la pratica che la teoria s'inceppano è che il legislatore non ha differenziato i veri beni paleontologici, rari e pregiati, da quelli che sono costituenti quasi ubiquitari del substrato solido su cui gli italiani poggiano i piedi: i fossili comuni. In realtà il MiBAC aveva ben individuato, con la circolare ministeriale "STRAP" del 15 febbraio 1999, la necessità di "limitare le azioni amministrative quali quelle di notifica ai soli casi di reale interesse scientifico"; tuttavia questa necessità non è stata introdotta nella normativa. Con l'entrata in vigore del "Codice Urbani" nel 2004 la "STRAP" risultò superata, ma in realtà già dall'inizio ha rappresentato per i detentori di fossili una sorta di autodenuncia senza alcuna garanzia di impunità (Nicosia, 2008).

Importanti modifiche al "Codice Urbani", essenzialmente consistenti nell'aumento delle pene per i reati contro il patrimonio culturale, sono state raccolte nella proposta di legge Franceschini-Orlando, approvata alla Camera nel 2017, ma non discussa in Senato prima dello scioglimento del Parlamento nel 2018. Pare significativo sottolineare che nell'ambito di tale legge non fu introdotta nessuna specifica per distinguere i fossili comuni dai beni culturali di effettivo rilievo. Pertanto, se la legge fosse stata approvata, avrebbe fatto rischiare sino a 5 anni di reclusione a qualsiasi detentore abusivo di uno o più fossili (nella citata bozza di legge: "chiunque detiene un bene culturale sapendo della sua provenienza illecita").

L'esperienza degli autori permette di stimare a decine (se non centinaia) di migliaia i cittadini italiani che, ingenuamente, per curiosità o passione, sono stati attratti da un fossile e lo hanno portato presso la loro abitazione, spesso senza immaginare di compiere un potenziale reato (si veda anche D'Orazio, 1996). Molte più persone hanno in casa dei fossili italiani, magari senza saperlo, nei materiali litici variamente usati a scopo edilizio. Tuttavia è già accaduto che, in base a una interpretazione letterale del "Codice Urbani", alcuni cittadini che detenevano o prelevavano fossili (si stimano alcune decine di casi in Italia), o che li espongono al pubblico in musei privati, siano stati rinviati a giudizio. Sono anche state contestate ipotesi di reato molto serie, che prevedono la reclusione per chi detenga abusivamente un fossile. Per di più gli autori, in occasione di visite a siti fossiliferi con funzionari delle soprintendenze, hanno constatato la tendenza ad applicare la legge di tutela del



Fig. 2. La rimozione di sedimenti per attività industriali e per realizzare opere pubbliche costituisce una delle cause principali di distruzione di reperti paleontologici (immagine modificata da Marco Leombruni, tratta da Alcalá, 1993).

patrimonio "culturale" anche a oggetti estremamente diffusi sul territorio e abbondanti, quali tutte le "cose [sic] che interessano la paleontologia" (articolo 10 del "Codice Urbani"), nella pratica costituite da innumerevoli oggetti, diffusi quasi ovunque, ed enormi volumi di roccia. In effetti gli articoli 822 e 826 del Codice Civile non lasciano dubbi circa l'appartenenza al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato di qualsiasi fossile "da chiunque e in qualunque modo" ritrovato nel sottosuolo.

Nella maggior parte degli Stati europei e persino nella provincia italiana di Trento (Legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 37), numerose persone sono legalmente autorizzate a cercare fossili, raccogliergli, conservarli e mostrarli in musei privati; talvolta sono tenute a consegnarli alle istituzioni se si tratta di esemplari di valore scientifico (valore stabilito da esperti dopo il recupero). Soltanto poche nazioni, tra le quali l'Italia, condannano tutto questo. L'assurdo è che le arature dei campi italiani, l'esplosione delle mine nelle cave e altre opere antropiche distruggono regolarmente (fig. 2), ogni anno, migliaia e migliaia di fossili (miliardi se si considerano quelli microscopici, che pure sono di interesse per la paleontologia!) e spesso interessano interi giacimenti paleontologici. In teoria la legge consentirebbe di fermare i lavori per la presenza di fossili, ma in pratica gli autori hanno constatato che ciò avviene molto raramente.

Quanto sopra ci porta a concludere che in Italia esiste ed esiste ancora un "problema fossili", per cui una normativa estremamente articolata e vincolante per la tutela di beni dello Stato, multiformi e numerosissimi, si contrappone a una notevole difficoltà di dare concretezza agli intenti di valorizzazione. La volontà di diffondere la consapevolezza di tale problema e di contribuire alla sua soluzione ha convinto gli autori a condividere le loro esperienze e confrontare le loro conoscenze. La validità dei risul-

tati raggiunti dovrebbe essere garantita dal fatto che gli autori sono, per la maggior parte, paleontologi professionisti. Trovare un accordo sulla definizione di questa figura non è facile, tuttavia non vi è dubbio che si possano così definire coloro che hanno un ruolo docente o tecnico in ambito accademico e coloro che hanno compiti istituzionali di ricerca, conservazione e valorizzazione dei beni paleontologici negli enti pubblici. Al di fuori di tali contesti esistono comunque persone con grande esperienza sul mondo dei fossili e i proficui scambi d'idee con alcune di esse hanno scongiurato il rischio di una visione parziale del problema da parte degli autori.

Questo documento raccoglie dati e informazioni rilevanti, ma anche esperienze e risposte condivise alle più frequenti domande su cosa si può e non si può fare con i fossili. Gli autori si augurano che le risposte da loro fornite possano essere considerate autorevoli da Carabinieri, soprintendenze, giudici e "pubblici ufficiali", al fine di evitare inutili denunce e processi nei casi in cui le azioni che riguardano i fossili si possono configurare come operazioni lecite. I consigli qui riportati si basano sulla legge italiana che riguarda i fossili ("cose che interessano la paleontologia", secondo la definizione riportata nella legge stessa, ovvero il "Codice Urbani"). I riferimenti alle norme vigenti non sono stati fatti da esperti di giurisprudenza, ma da esperti di fossili, per cui in questo contesto si declina ogni responsabilità per qualche eventuale errore d'interpretazione dal punto di vista legale.

I FOSSILI: BENI CULTURALI?

L'esperienza degli autori ha constatato che le soprintendenze tendono a considerare ogni fossile che si trovi nel sottosuolo come un potenziale "bene culturale" (fig. 3) e pertanto fanno notare che la ricerca, la raccolta e la conservazione dei fossili, assimilati alle "cose che interessano la preistoria e le primitive civiltà", sono esclusivo appannaggio del MiBAC. Tuttavia, Barbagli (2008) ha rimarcato che "appare quantomeno curioso il raggruppamento della paleontologia con preistoria e primitive civiltà [nel "Codice Urbani"], tanto da far pensare che si sia trattato di un errore di trascrizione che ha portato a confondere il vocabolo paleontologia (certamente più immediatamente assimilabile agli altri due) con paleontologia". In realtà le vicende degli anni 1920, quando la parola "paleontologia" entrò in una legge promossa dal ministro Fedele, dimostrano che quest'ultimo era stato coinvolto in almeno una controversia su un fossile di rilevante interesse scientifico ed economico (Di Giorgio, 2015) e fanno presupporre pressioni verso il Ministero affinché i fossili di rilevante interesse fossero tutelati dallo Stato. Dire che il "legislatore" dimostrò la volontà di tutelare ogni tipo di fossile sarebbe una esagerazione, visto che in quegli stessi anni il suddetto ministro dimostrò disinteresse verso




Fig. 3. Un resto fossile può essere considerato in diversi modi a seconda del punto di vista (immagine modificata da Marco Leombruni, tratta da Alcalá, 1993).

no verso un pezzo unico (cranio di elefante pleistocenico) che finì in mani americane.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale le autorità italiane preposte alla tutela dei beni culturali si sono più volte occupate di fossili. Per esempio negli anni 1950 un funzionario della Soprintendenza Archeologica prese in carico la tutela di un resto di proboscidea pliocenico in Piemonte (Socin, 1954). Da allora sino ai primi anni del XXI secolo le azioni di tutela dei fossili sono state per lo più seguite da archeologi, spesso con pratiche simili a quelle in atto per i beni archeologici. Al momento attuale, risulta che ci sia un solo paleontologo in organico a una delle decine di soprintendenze italiane (Abruzzo). I processi penali subiti da persone a causa dei fossili hanno visto contestare ipotesi di reato quali illecito possesso e danneggiamento di beni culturali e raccolta in aree protette (della provincia di Bolzano). In almeno un caso un privato, che ha trovato un fossile di grande valore scientifico e lo ha consegnato a una soprintendenza, ha dovuto comunque affrontare un processo penale per possesso di altri fossili rinvenuti contestualmente al primo.

I FOSSILI DEL VICINO

Mentre in Italia non esiste una legge specifica per la tutela e la valorizzazione dei fossili, in altre nazioni (Gran Bretagna, Germania, Stati Uniti), dove la ricerca dei fossili è stata aperta a tutti per decenni, sono state introdotte più o meno di recente leggi che ne regolano la ricerca, la preparazione e il possesso (AA.VV., 1993). In questi casi le restrizioni introdotte al recupero e al possesso dei fossili da parte di privati hanno riguardato siti protetti o sono state specificamente rivolte a fossili rari, di grandi dimensioni. Anche se tali leggi consentono ancora a tutti la ricerca di fossili comuni nelle proprietà private (previo consenso), sono state oggetto di commenti critici da

parte di personaggi molto autorevoli, primo fra tutti il naturalista britannico Sir David Attenborough che in un'intervista pubblicata sul quotidiano Telegraph ha dichiarato: "non sarei mai diventato un Naturalista in base alle attuali leggi sui fossili" (v. sito web 1).

DIVERSI APPROCCI AL "PROBLEMA FOSSILI"

Immaginare che i paleontologi professionisti italiani possano avere una visione unitaria su come affrontare la tutela e la valorizzazione dei fossili non è realistico. Gli studiosi tendono a seguire una propria scuola di pensiero, anche in questo campo, per cui sono emersi diversi approcci al "problema fossili", problema di cui molti negano persino l'esistenza. Gli autori hanno poi potuto constatare una varietà di pensiero ancor più ampia al riguardo in occasione di discussioni pubbliche, con interventi di cittadini più o meno esperti in materia.

L'approccio più significativo, poiché riguarda la maggior società scientifica del settore, è stato espresso dal Consiglio della Società Paleontologica Italiana: non è possibile stabilire a priori un limite tra fossili più o meno importanti e la raccolta dei fossili non può che ricadere sotto le indicazioni operative delle soprintendenze. Numerosi paleontologi che condividono questa posizione ritengono che la normativa e le pratiche vigenti siano del tutto idonee ed efficaci per un'appropriata tutela e valorizzazione dei fossili italiani.

Ben diverso è l'approccio suggerito dal famoso paleontologo Greg Retallack, che in un articolo comparso sul periodico americano Newsweek nel 1993 esclamava: "i fossili sono per tutti!" (v. sito web 2). Retallack rimarcava l'utilità delle ricerche svolte dagli appassionati per il progresso della ricerca paleontologica e riteneva controproducente porre eccessive limitazioni alla ricerca dei fossili.

Questa visione del problema ha ispirato alcuni paleontologi italiani che, insieme ad altre persone interessate, hanno costituito, nel dicembre del 2016, un gruppo pubblico di discussione denominato "Gruppo Fossili Italiani" (v. sito web 3), il quale ha raccolto numerosi dati, esperienze, opinioni e preoccupazioni. Il gruppo si è dotato di un comitato guida formato inizialmente da 21 persone e, nell'anno 2017, ha registrato la partecipazione attiva nelle discussioni di almeno 200 persone. Proprio da queste discussioni, libere e informali, è emersa chiaramente una posizione che si discosta da quella della Società Paleontologica Italiana. Un sondaggio ha stabilito che i membri del gruppo ritenevano, praticamente all'unanimità, che le collezioni private di fossili italiani comuni NON dovrebbero essere considerate fuorilegge. Una larghissima maggioranza, inoltre, riteneva che la ricerca di fossili da parte di privati NON dovrebbe essere considerata un reato (tab. 1). Il fatto che si

tratti di scelte ben meditate è avvalorato dalle risposte di verso opposto fornite per due altre domande, in cui la maggioranza ha indicato che i fossili italiani di interesse scientifico non trascurabile andrebbero conservati in collezioni pubbliche e che andrebbero recuperati da esperti.

In sintesi, questo secondo approccio consiste nel ritenere che la normativa e le pratiche vigenti siano ampiamente migliorabili al fine di ottenere un'appropriata tutela e valorizzazione dei fossili italiani.

RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI

Pur avendo preso atto dei diversi approcci al "problema fossili" e delle diverse opinioni, resta il fatto che tutti, paleontologi e non, sono chiamati a rispettare la normativa e le pratiche amministrative vigenti. Il rispetto implica il "non fare" ciò che è vietato, ma anche il "lasciar fare" ciò che è concesso. Ossia, non si possono accettare ragionamenti del tipo: "io sono contrario alla pesca e quindi dico che i pescatori sono criminali". Se la legge ammette la pesca, i pescatori sono legali e se uno la pensa diversamente va benissimo, ma non può dare del criminale a un altro che va a pescare. In questo lavoro gli autori hanno voluto confrontare e integrare le loro esperienze di interazioni con soprintendenze, Carabinieri del Nucleo TBC e avvocati, traendo delle conclusioni che permettono di dare consigli su cosa "non fare" e su cosa, invece, si può fare (anche se restano delle interpretazioni di esperti di paleontologia e non di giurisprudenza!). Infatti, visto che la normativa italiana non entra in dettaglio sulle "cose [sic] che interessano la paleontologia" e visto che i fossili attraggono l'attenzione di numerosi cittadini, i paleontologi si sentono frequentemente porre una serie di domande. A seguito di un ampio dibattito sulle domande che più frequentemente sono state a loro rivolte, gli autori sono riusciti talvolta a condividere alcune risposte ("Risposta condivisa"), ma più spesso varie risposte sono state tra loro inconciliabili, per cui dobbiamo riportare almeno una risposta più rigorosa e una più empirica.

La legge o la giurisprudenza discriminano i fossili di interesse culturale (o scientifico) maggiore, minore o nullo?

Risposta rigorosa: no. I fossili da chiunque e in qualunque modo ritrovati nel sottosuolo, secondo la previsione dell'art. 91 del "Codice Urbani", fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del Codice Civile. Una recente sentenza (Corte di Cassazione Penale, Sez. 3a, 17/10/2017, Sentenza n. 47825) recita che, per i beni appartenenti allo Stato non è richiesto l'accertamento del cosiddetto "interesse culturale", essendo sufficiente che la "culturalità" sia desumibile dalle

Quesito	Sì	No
Le collezioni private di fossili italiani comuni dovrebbero essere considerate fuorilegge?	1	169
La ricerca di fossili italiani comuni da parte di privati dovrebbe essere considerata un reato?	5	151
I fossili italiani di interesse scientifico non trascurabile andrebbero conservati in collezioni pubbliche?	138	13
I fossili italiani di interesse scientifico non trascurabile andrebbero recuperati da esperti?	118	7

Tab. 1. Esito di un sondaggio proposto dal Gruppo Fossili Italiani nel 2017 in cui è riportato il numero di risposte affermative e negative che hanno ricevuto quattro quesiti relativi alla gestione dei fossili italiani.

caratteristiche del bene (cioè il fatto di essere una "cosa che interessa la paleontologia"). Un qualificato interesse paleontologico è richiesto soltanto per i beni appartenenti a privati, ma non per quelli appartenenti allo Stato, restando peraltro salva la possibilità che il detentore fornisca la prova della legittima proprietà dei beni per essere gli stessi stati acquistati in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge che ne sancisce la proprietà statale (L. n. 364 del 1909 per le cose archeologiche, R.D.L. 2461 del 24 novembre 1927, entrato in vigore nel 1928, per le cose paleontologiche).

Un privato che trovi casualmente in Italia un fossile a rischio di distruzione può prelevarlo?

Risposta rigorosa: il privato ha l'obbligo di prelevarlo e custodirlo solo se il fossile risultasse a rischio di danneggiamento in caso di non prelievo ("lo scopritore ha facoltà di rimuoverlo per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente"). Può richiedere per questo l'intervento della forza pubblica, ma naturalmente la valutazione del rischio di danneggiamento è soggettiva e difficilmente quantificabile in modo rigoroso. Le caratteristiche o dimensioni del fossile non sono, in teoria, discriminanti, poiché la norma si applica in generale a "cose che interessano la paleontologia". La legge menziona anche un premio per il rinvenimento che corrisponde al 25% del valore economico del fossile.

Risposta empirica 1: sì, se si tratta di un esemplare semplice, che è sicuro di non danneggiare. Deve semplicemente avvisare i Carabinieri, il Sindaco del comune o la soprintendenza (di qui in poi, "chi di dovere") entro 24 ore dall'avvenuto recupero d'urgenza (importante usare questo termine e mai parlare di scavo, che non è consentito). Inoltre gli autori suggeriscono di fotografare il reperto per testimoniare lo stato in cui si trova, a rischio di danneggiamento oppure in una situazione critica.

Risposta empirica 2: no, se si tratta di grandi resti scheletrici o associazioni fossili complesse; si devono avvisare gli esperti. Si può fare solo se il rischio di distruzione è grave e incombente, ma si deve comunque avvisare "chi di dovere" entro 24 ore. Si consiglia caldamente di non rimuovere nulla se non c'è fondato motivo che il fossile possa essere distrutto prima dell'arrivo degli esperti. Se si tratta di beni culturali, infatti, la legge impone di non rimuovere nulla, a meno che non ci sia la necessità di garantirne la sicurezza.

Commenti alle risposte: il privato è tenuto a comunicare entro 24 ore la scoperta, ma i tre soggetti a cui si dovrebbe comunicare non hanno nessun obbligo per quanto riguarda il loro intervento. Poiché la legge non spiega come deve essere fatta questa comunicazione, il cittadino può trovarsi in situazioni critiche, per esempio in occasione di festività in cui è in pratica possibile solo rivolgersi ai Carabinieri. Ci si può aspettare, tuttavia, che l'avviso ai Carabinieri venga accolto con un po' di stupore, in quanto non è una procedura frequente. Anche il Sindaco del comune difficilmente conoscerà questa procedura e le esperienze degli autori in merito hanno per lo più riscontrato una mancata risposta. La locale soprintendenza è certamente il soggetto più pronto a rispondere in modo competente a tali segnalazioni. Tuttavia, essendo dotata solo eccezionalmente di personale specializzato in paleontologia, si avvarrà della collaborazione di un ispettore onorario per la visita al sito segnalato. Gli ispettori onorari per i fossili lavorano a titolo gratuito e sono usualmente scelti tra i paleontologi delle università o di altri enti pubblici. Poiché sono persone impegnate in altre attività è possibile che trascorrono diversi giorni prima che possano effettuare un sopralluogo, pertanto le segnalazioni dovrebbero chiaramente indicare l'entità del rischio e, possibilmente, il grado di urgenza dell'intervento richiesto.

Un privato può scavare con attrezzi appositi un deposito italiano contenente evidenti fossili?

Risposta condivisa: no; ogni scavo in siti fossiliferi comporta il rischio di essere citati in giudizio per scavo abusivo e/o danneggiamento di beni culturali. Il privato non può assicurare la scientificità dello scavo, ovvero la raccolta di imprescindibili dati di campagna (stratigrafia, sedimentologia, elementi tafonomici), soprattutto nel caso di grandi resti scheletrici o associazioni fossili complesse.

Risposta rigorosa: solo se ha ricevuto una concessione dallo Stato o dalle istituzioni competenti (per esempio province autonome). In assenza di concessione nessuno può effettuare scavi per raccogliere fossili, anche se si tratta di fossili privi di interesse scientifico, infatti la ricerca di ogni "cosa che interessa la paleontologia" è riservata al MiBAC.

Risposta empirica: forse, se il sito corre dei rischi (cave, scavi, piene fluviali) e se l'azione di scavo si

limita alla superficie, per rimuovere oggetti già parzialmente affioranti. Chi venisse colto sul fatto deve subito esplicitare l'intenzione di avvisare "chi di dovere" entro 24 ore dell'avvenuto recupero d'urgenza. Commenti alle risposte: indipendentemente dalla legge, chi scava nel sottosuolo rischia di destare sospetto in molte persone in quanto richiama l'immagine del "tombarolo". Invece, a chi conosce l'estrema diffusione e frequenza dei fossili italiani, sembra assurdo che sia vietato scavarli, anche perché molti scavi effettuati per motivi di utilità pubblica o privata ne portano alla luce e spesso ne distruggono in gran quantità.

Un privato che trovi casualmente in Italia un fossile al di fuori del sottosuolo può prelevarlo?

Risposta rigorosa: sì, solo se vi è imminente rischio di distruzione, poiché in assenza di rischio il fossile può comunque essere considerato "cosa che interessa la paleontologia" e quindi ricadere nell'ambito dei beni culturali. In caso di esemplare complesso, difficile da trasportare o recuperare in sicurezza, è fortemente consigliabile avvisare "chi di dovere" entro 24 dell'avvenuto recupero d'urgenza.

Risposta empirica: sì, anche se non c'è rischio di distruzione, nel caso di un esemplare robusto e semplice da trasportare, che si riconosce essere un fossile banale. Visto che già si trovava al di fuori del sottosuolo, si può persino ipotizzare (come citato in alcune sentenze) che il fossile non sia sottoposto al "Codice Urbani", che tutela specificamente i reperti di proprietà dello Stato in quanto rinvenuti "nel sottosuolo" ("Codice Urbani", art. 91, "Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato").

Gli studenti di insegnamenti che riguardino, anche marginalmente, la paleontologia possono prelevare fossili italiani per i loro studi?

Risposta rigorosa: no, la legge non lo prevede. Teoricamente anche i fossili più microscopici presenti nei sedimenti non si potrebbero prelevare senza concessione.

Risposta empirica: sì, la pratica comune suggerisce che, il più delle volte, lo possano fare, anche se la legge non prevede esenzioni specifiche. La possibilità decade certamente per fossili di vertebrati di particolare rarità o associazioni fossili complesse, casi in cui è caldamente suggerito di comunicare direttamente alla soprintendenza il ritrovamento, tramite i docenti di riferimento del corso. Fino a prova contraria gli studenti prelevano, per i loro studi, al più dei comuni componenti di una roccia sedimentaria che hanno assoluta necessità di campionare per adempiere a un loro specifico compito formativo. Un eventuale riconoscimento di fossili banali nel materiale di studio non può costituire prova dell'appartenenza ai beni culturali. Nel caso in cui un esperto, verosimil-

mente rappresentato dallo stesso docente, riconosca tra il materiale di studio uno o più esemplari di rilevante interesse scientifico si farà premura di avvisare le autorità competenti.

Commenti alle risposte: agli autori non risultano casi di procedimenti penali per prelievo di fossili che abbiano riguardato studenti di materie geopaleontologiche. La legge non è per nulla chiara al riguardo e solo la pratica comune può guidare le azioni di migliaia di studenti universitari che, ogni anno, per adempiere a un loro specifico compito formativo, sono invitati a esaminare il contenuto delle rocce sedimentarie e quindi, inevitabilmente, a prelevare e isolare dei fossili. Alcune soprintendenze sono comunque disposte a ricevere richieste di recupero a fini di studio di rocce eventualmente contenenti fossili, a patto che lo studente si impegni a notificare l'eventuale ritrovamento di "cose che interessano la paleontologia".

Un privato che abbia fossili italiani a casa li può tenere?

Risposta rigorosa: no, li può tenere solo se il MiBAC ha rilasciato un'autorizzazione in tal senso. Tale concessione è molto difficile da ottenere e la richiesta comporta notevoli rischi che vengano contestati dei reati per le modalità con cui si è venuti in possesso dei fossili.

Risposta empirica: non senza rischiare una denuncia penale. Sino a ora i detentori di fossili che sono stati chiamati in giudizio sono stati assolti, normalmente perché i reperti non sono stati riconosciuti come beni culturali e mancava un evidente scopo di lucro (commercio di fossili). Si veda quanto detto sopra circa la circolare ministeriale "STRAP" del 1999. Coloro che hanno inviato alla soprintendenza una dichiarazione con un elenco di fossili nella maggior parte dei casi non hanno ricevuto risposta. L'unico vantaggio potrebbe essere che non sia concepibile l'imputazione per occultamento di fossili per fini commerciali.

Commenti alle risposte: i numerosi cittadini italiani che oggi abbiano in casa per qualsiasi motivo dei fossili italiani si trovano certamente tra le mani una patata bollente. Se si tratta di fossili incastonati nei davanzali o nelle piastrelle si può sperare che il buon senso delle autorità preposte al controllo non costringa il proprietario a rimuoverli. Se invece si tratta di fossili raccolti per curiosità, per ricerca o per collezionismo, che si può fare? Assumersi il rischio di tenerli in casa o liberarsene? Nel secondo caso, è certamente molto pericoloso "disfarsi" dei fossili, cosa che può configurarsi come un grave reato di danneggiamento e occultazione di beni culturali. In via provvisoria la forma migliore per "liberarsi" di una collezione virtuosamente e con minimo rischio potrebbe essere la consegna del materiale alla soprintendenza o a una istituzione museale o pubblica, che può ancora una volta aiutare il privato nei rappor-

ti con la soprintendenza. Gli autori sconsigliano le consegne in forma anonima e si mettono a disposizione per fornire i consigli più opportuni a tutti coloro che ritengano o suppongano di essere in possesso di materiale paleontologico italiano.

DISCUSSIONE: COLLABORAZIONE TRA PUBBLICO E PRIVATO?

Le risposte, anche le più rigorose, che gli autori hanno fornito alle precedenti domande aprono, se accettate, diverse possibilità di azione per quanto riguarda i fossili italiani. Sembra che in diversi casi il recupero di fossili banali non sia illegale, in quanto fonti autorevoli (Carabinieri, Nucleo Tutela Patrimonio Culturale) hanno evidenziato come l'attività paleontologica di ricerca e raccolta non sia completamente vietata (Cicale, 2008), ma per svolgerla occorra appoggiarsi a qualche museo, istituto scientifico o universitario o anche a qualche gruppo naturalistico o paleontologico riconosciuto. In alcuni casi è dubbio che i fossili appartengano al patrimonio dello Stato (per esempio fossili banali che affiorano al di sopra del sottosuolo). In altri casi, seppur in assenza di norme specifiche, si può ragionevolmente contare sull'avvedutezza delle forze dell'ordine per evitare inutili procedimenti a carico di persone che svolgano un loro compito istituzionale o formativo di evidente pubblica utilità (docenti, insegnanti, studenti). Un'analogia avvedutezza è auspicabile in casi di appropriati interventi volontari di privati che non si rassegnano all'inevitabile distruzione di fossili per cause naturali e antropiche.

Uno degli aspetti per cui si è presentata la necessità di chiarire che cosa si può fare e no con i fossili riguarda la gestione del patrimonio paleontologico italiano, che non è solo "diffuso", come quello archeologico (Volpe, 2016: 82), ma sterminato. A questo riguardo non c'è dubbio che l'interesse pubblico vada sempre garantito, ma quanto potrebbe essere utile il contributo dei privati nella gestione? Nel campo dei beni culturali il privato è stato in passato criminalizzato da alcuni, considerando il modello pubblico l'unico adatto in tutti i casi (Volpe, 2016). Tuttavia, alcune nuove scoperte paleontologiche seguite dagli autori sono state possibili grazie alla segnalazione di privati, che hanno fornito sia materiali interessanti, salvati dalla distruzione, sia indicazioni di siti con "strane cose" emergenti dal sottosuolo. La ricerca sulle tracce fossili (icnologia), fra le tante, ha beneficiato negli ultimi anni proprio di queste segnalazioni, fornite da privati, ottimi conoscitori del territorio (Baldanza et al., 2013; Monaco et al., 2014).

L'esperienza di 30 anni di ricerche paleobotaniche del primo autore di questo lavoro ha permesso di constatare che in Italia numerosi siti restituiscono fossili di vegetali (per esempio Cimino et al., 2016; Macaluso et al., 2018), che vengono distrut-

ti a milioni lungo i fiumi (fig. 4), sulle coste marine o in cave e sbancamenti vari. Resti di questo tipo "interessano la paleontologia" e hanno spesso la potenzialità di fornire preziose informazioni scientifiche. Sebbene la loro ricerca e tutela siano "riservate al Ministero" dal 1928, dopo 90 anni si può concludere che questa condizione legislativa non ha prodotto grandi risultati: i documenti della storia pre-olocenica della flora e della vegetazione d'Italia, interessanti e inediti, vengono distrutti ogni anno in numero ben maggiore di quelli che vengono recuperati, conservati e studiati. Per tutelare e tenere in ordine i campioni di fossili di vegetali serve molto tempo e molto spazio, entrambi poco disponibili negli enti statali. Pertanto, i pochissimi studiosi che se ne occupano gradirebbero alquanto ricevere aiuto da parte di appassionati volenterosi. Per esempio, molte associazioni a fossili di vegetali del Cenozoico sono interessanti per ricostruire il paleoclima in base alla fisionomia fogliare solo alla condizione che si possa lavorare per diversi giorni su ciascun sito per recuperare centinaia di esemplari (servono 30 "specie" diverse di foglie). Numerosi tipi di fossili di vegetali, inoltre, richiedono preparazioni attente non appena vengono alla luce (fig. 5), che sono possibili soltanto per una persona appassionata in grado di raggiungere velocemente il sito di affioramento, di fare sperimentazioni e di dedicare parecchio tempo e attenzione al caso.

Un esempio significativo ed emblematico dell'importanza della collaborazione tra privati e pubblico, in ambito paleontologico, è rappresentato da più di 20 anni di attività di scavo, recupero, studio e valorizzazione dei resti fossili delle ligniti di Pietrafitta (Perugia, Italia centrale). In questo sito, infatti, si è assistito a un'intensa e continua attività di scavo in miniera di resti fossili di vegetali e animali (fig. 1), grazie alla collaborazione, sebbene non senza ostacoli (Gentili et al., 2000), tra ENEL (DCO Roma e RIT Umbria), Università degli Studi di Perugia, Soprintendenza Archeologica per l'Umbria, Regione Umbria e appassionati minatori "paleontofili" (appellativo consigliato da Lorenzo Sorbini in AA.VV., 1990), in particolare Luigi Boldrini. Questa rete di collaborazione ha permesso d'inaugurare a Pietrafitta nel 2011 il Museo Paleontologico "Luigi Boldrini", che ospita una tra le collezioni paleontologiche più rilevanti d'Europa (Gentili et al., 1999; 2002).

Nel primo ventennio del XXI secolo si è verificata una trasformazione del mondo della ricerca tale per cui le azioni di recupero di fossili interessano sempre meno studiosi, che vi dedicano una quantità decrescente di tempo. Il materiale disponibile da studiare è troppo abbondante; in molti campi paleontologici "di nicchia" non se ne completa mai l'analisi (per esempio Martinetto, 2015). Per di più i nuovi sistemi di valutazione della ricerca scientifica non sembrano

dare particolare rilievo ai faticosi studi morfologici sui fossili. Gli studiosi si trovano spesso in oggettiva difficoltà a occuparsi di tutti i fossili che affiorano, anche solo casualmente, in territorio italiano. Per questo l'apporto dei privati in campo paleontologico, soprattutto dei laureati in corsi di studio che prevedano la Paleontologia (Scienze Geologiche e Scienze Naturali principalmente), sarebbe certamente prezioso per gli enti pubblici, vista l'esiguità del personale (per di più in decremento) che può dedicare il proprio tempo lavorativo ai fossili e vista la sterminata diffusione del patrimonio paleontologico italiano. Numerose pubblicazioni paleontologiche hanno, infatti, riconosciuto l'importanza dei contributi, per esempio il grande lavoro di revisione dei Naticidi di Pedriali e Robba (2005). Per i casi relativi ai fossili di vegetali precedentemente citati (figg. 4 e 5), vista la scarsissima disponibilità di personale statale che vi si dedica, quale alternativa

può esserci a un volontariato di eccellenza per i lavori di recupero e preparazione in emergenza? E inoltre come può lo Stato essere interessato a vietare contributi del genere, di sicuro vantaggio per la comunità scientifica e per quella piccola fetta di società civile che se ne potrebbe interessare?

Tuttavia, anche se sembra assurdo, allo stato attuale non si possono coinvolgere dei volontari per questo genere di lavori senza far loro rischiare di essere accusati di danneggiamento di beni culturali o altri reati. Per rimediare a ciò sarebbe auspicabile, nel prossimo futuro, raggiungere accordi con le soprintendenze e altri enti preposti (per esempio parchi) affinché i recuperi e le preparazioni in emergenza possano essere effettuati senza iter burocratici interminabili, anche da volontari qualificati.

Citando letteralmente quanto scritto da Giuseppe Muscio già alla fine degli anni '80 (AA.VV., 1990): "Una maggiore collaborazione tra 'privati' ed enti




Fig. 4. I corsi d'acqua dell'Italia settentrionale spesso erodono sedimenti fossiliferi cenozoici portando alla luce

dei fossili per cause naturali: a) affioramento di strati del Messiniano del Piemonte meridionale (Govone, si veda Cimino et al., 2016) che restituisce ogni anno migliaia di resti vegetali (si nota una foglia di *Fagus*), i quali, senza un rapido recupero di emergenza e adeguata preparazione, vanno persi per erosione fluviale o per il disseccamento prodotto dal sole; b) dettaglio della foglia di *Fagus* appena emersa dalle acque del fiume Tanaro, con lembi nerastri della lamina fogliare compressa, in parte già asportata dove si osserva l'impronta dei nervi di secondo ordine sul sedimento; c) fascetto di foglie aghiformi di *Pinus* appena emerso dalle acque del fiume nello stesso sito; d) rametto con foglie di *Sequoia abietina*, esposto ma ancora sommerso dalle acque del fiume nello stesso sito.




Fig. 5. Esempio di rapido deterioramento di foglie fossili mummificate, affiorate per erosione fluviale presso

Fossano (affioramento pliocenico del Piemonte, si veda Macaluso et al., 2018): a) esemplare perfettamente conservato in sedimento ancora intriso d'acqua; b) esemplare simile al precedente in cui si nota un'incipiente frammentazione dopo pochi minuti di esposizione al sole. In genere, a disseccamento completato, i fossili di questo tipo risultano completamente ridotti in brandelli, per cui si possono musealizzare e studiare solo se vi è un'attenta e repentina preparazione non appena vengono alla luce.

pubblici permetterebbe una più agile applicazione della normativa ed anche un isolamento dei raccoglitori che operano più per interesse 'personale' che 'scientifico'. In occasione di un incontro tenutosi a Trento il 9 giugno 2018 un rappresentante del sopracitato Gruppo Fossili Italiani ha proposto che, per coinvolgere opportunamente i privati, potrebbe essere utile fissare delle regole di abilitazione, creare un registro nazionale degli abilitati, imporre una relazione annuale sulle attività svolte e formalizzare gli accordi con le università e le soprintendenze. In questo modo decine o centinaia di volontari consentirebbero all'Italia di arricchire ulteriormente le proprie collezioni paleontologiche. Andrebbe anche presa in considerazione la possibilità di riconoscere più facilmente anche ai privati, oltre che alle strutture pubbliche, la temporanea detenzione di fossili opportunamente catalogati, sull'esempio di alcune province autonome italiane che già hanno una normativa ben studiata per la raccolta e detenzione di fossili (Legge Provincia di Trento 31 ottobre 1983, n. 37, art. 6). Un giudice illuminato ha enunciato in una sentenza un principio che,

se venisse esteso ad altri casi, potrebbe consentire nel contempo una migliore gestione dei beni paleontologici e una minore frustrazione dei privati appassionati di fossili: "Colpevolizzarne la passione di dilettante per aver conservato accuratamente anche reperti trascurabili è operazione che risente di cieco schematicismo burocratico, oltre a risultare inconsistente sotto il profilo giuridico. Si consenta allo scrivente di osservare che le energie stoltamente profuse nel perseguire il [detentore di fossili] sarebbero state utilizzate in maniera ben più proficua se rivolte a prevenire, limitare e reprimere abusi e scempi nel sito di Pietraraja [famoso giacimento paleontologico della Campania]".

RINGRAZIAMENTI

Gli autori desiderano ringraziare Attilio Dalmaso, Cristiano Dal Sasso, Fabio Marco Dalla Vecchia, Andrea Di Cencio, Gianpaolo Di Silvestro, Evelyn Kustatscher, Jordi Orso e Michele Quarantelli per le proficue discussioni e il grande aiuto che hanno fornito per la stesura di questo lavoro.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., 1990. Salvaguardia dell'ambiente e conservazione dei beni paleontologici. *Bollettino della Società Paleontologica Italiana*, 29(1): 93-115.
- AA.VV., 1993. Palaeontological preservation. *Europal*, 4: 17-48.
- ALCALÁ L., 1993. La conservación de los yacimientos paleontológicos europeos. *Europal*, 4: 17-21.
- ANGELA A., 1988. *Musei e mostre a misura d'uomo. Come comunicare attraverso gli oggetti*. Armando Editore, Roma, 166 pp.
- BALDANZA A., BIZZARRI R., FAMIANI F., MONACO P., PELLEGRINO R., SASSI P., 2013. Enigmatic, biogenically induced structures in Pleistocene marine deposits: a first record of fossil ambergris. *Geology*, 41:1075-1078.
- BARBAGLI F., 2008. Le collezioni di interesse naturalistico alla luce del nuovo Codice dei Beni culturali e del Paesaggio. *Museologia Scientifica Memorie*, 2: 15-17.
- BASSO PERESSUT L. (a cura di), 1997. *Stanze della meraviglia. I musei della natura tra storia e progetto*. CLUEB, Bologna, 363 pp.
- BINNI L., PINNA G. (a cura di), 1989. *Museo. Storia e funzioni di una macchina culturale dal cinquecento a oggi*. Garzanti, Milano, 274 pp.
- CICALE V., 2008. La legislazione di tutela delle "cose" di natura paleontologica. *Paleoitalia*, 19: 5-16.
- CIMINO D., CHIANTORE O., MARTINETTO E., DAMARCO P., POLI T., 2016. Leaf compressions from the Late Miocene sections of NW Italy: research on an efficient, easy and quick consolidation treatment. *Fossil Imprint*, 72(3-4): 172-182.
- DAVIS P., 2001. *Musei e ambiente naturale. Il ruolo dei musei di storia naturale nella conservazione della biodiversità*. CLUEB, Bologna, 368 pp.
- DI GIORGIO F., 2015. Pignataro Interamna – Pleistocene: l'era dei mammut nella valle del Liri. *Studi Casinati*, 4: 243-262.
- D'ORAZIO C., 1996. Storia infelice-felice del sequestro di reperti paleontologici al nostro benemerito Arnaldo Rinaldi di Fano; ricorso e Ordinanza favorevole alla restituzione. *Fossili & Fossili, dicembre '96*: 36-37.
- GENTILI S., BARILI A., AMBROSETTI P., 1999. Lignites, fossils and miners! A paleontological heritage at Pietrafitta (Perugia, Central Italy). *Museologia Scientifica*, 16(1): 27-40.
- GENTILI S., BARILI A., AMBROSETTI P., 2000. Un museo per i fossili di Pietrafitta. *Nuova Museologia*, 2: 16-17.
- GENTILI S., BARILI A., MESCHINI P., 2002. Un museo aperto (all'aperto) per la miniera delle meraviglie di Pietrafitta (Perugia, Italia centrale). *Museologia Scientifica*, 19(1): 35-47.
- MACALUSO L., MARTINETTO E., VIGNA B., BERTINI A., CILIA A., TEODORIDIS V., KVAČEK Z., 2018. Palaeofloral and stratigraphic context of a new fossil forest from the Pliocene of NW Italy. *Review of Palaeobotany and Palynology*, 248: 15-33.
- MARTINETTO E., 2015. Monographing the Pliocene and Early Pleistocene carpofores of Italy: methodological challenges and current progress. *Palaeontographica Abt. B.*, 293: 57-99.
- MONACO P., BALDANZA A., BIZZARRI R., FAMIANI F., LEZZERINI M., SCIUTO F., 2014. Ambergris cololites of Pleistocene sperm whales from central Italy and description of the new ichnogenus and ichnospecies *Ambergrisichmus alleronae*. *Palaeontologia Electronica*, 17.2.29A: 20 pp. (palaeo-electronica.org/content/2014/824-ambergrisichnus-alleronae).
- NICOSIA U., 2008. I fossili come beni culturali. Tutela e comune sentire: una possibile, più facile convivenza. *Paleoitalia*, 19(1): 20-24.
- OLMI G., 1976. *Ulisse Aldrovandi: scienza e natura nel secondo Cinquecento*. Quaderni di storia e filosofia della scienza dell'Università di Trento, vol. 4, 129 pp.
- PEDRIALI L., ROBBA E., 2005. A revision of the Pliocene naticidids of northern and central Italy. I. The subfamily Naticinae except *Tectonatica*. *Rivista italiana di Paleontologia e Stratigrafia*, 111(1): 109-179.
- PINNA G., 1991. La protection du patrimoine paléontologique en Italie. *Terra Nova Abstract Supplement*, 2: 4.
- PINNA G., 1993. La loi italienne de protection du patrimoine paléontologique. *Europal*, 4: 27-28.
- SOCIN C., 1954. Il Mastodonte di Mombercelli d'Asti. *Pubblicazioni dell'Istituto di Geologia dell'Università di Torino*, 1954(3): 1-7.
- VOLPE G., 2016. *Un patrimonio italiano*. UTET, Torino, 265 pp.

Siti web (ultimo accesso 04.05.2018)

- 1) Intervista a David Attenborough, *Telegraph* telegraph.co.uk/news/earth/wildlife/9657545/David-Attenborough-I-would-never-have-been-a-naturalist-under-todays-fossil-laws.html
- 2) Greg Retallack, *Newsweek* <http://blogs.uoregon.edu/gregr/files/2013/07/newsweek1993fossilaw-18jct3u.pdf>
- 3) Gruppo Fossili Italiani <https://www.facebook.com/groups/fossilitaliani/>

Submitted: May 7th, 2018 - Accepted: October 9th, 2018
Published: December 4th, 2018